

DELIBERA N. 21 DEL 22/03/2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: TARI - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2023.

L'anno 2023 addì 22 del mese di marzo alle ore 11:00 nella sala della Giunta, presso la Sede comunale, convocato per **CONVOCAZIONE DEL SINDACO**

Sotto la presidenza di MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Sono intervenuti i seguenti Assessori:

MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE	Sindaco	Presente
MAQUIGNAZ NICOLE	Vice Sindaco	Presente
CICCO ELISA MAILA	Assessore	Presente
PASCARELLA RINO	Assessore	Presente
VALLET LUCA	Assessore	Presente
VUILLERMOZ CHANTAL	Assessore	Presente

Totale Presenti: 6

Totale Assenti: 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, REY RENÉ.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo l'oggetto suindicato, essendo all'ordine del giorno.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
PREDISPOSTA DA: Ufficio Tributi

Oggetto: TARI - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2023.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*);
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*);
- la Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (*Sistema delle autonomie della Valle d'Aosta*) e, particolarmente, l'art. 23 in materia di competenze della Giunta comunale;
- la Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (*Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);
- la Legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (*Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta*) e, in particolare, gli articoli 3 (*Funzioni della direzione politico-amministrativa*) e 4 (*Funzioni della direzione amministrativa*);
- lo Statuto comunale, nel testo vigente, con particolare riferimento all'art. 21 in materia di competenze della Giunta comunale;

PREMESSO che:

- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATO l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, che disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano finanziario dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Valtournenche è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito previsto dal D.L 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n.

148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

RICHIAMATE le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, e n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria nonché la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

TENUTO CONTO dell'obbligo di predisporre il Piano Economico Finanziario (PEF) relativo alla Tari 2023 secondo il metodo ARERA, ai fini della determinazione delle tariffe TARI 2023;

TENUTO CONTO inoltre che l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

PRECISATO che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2023/2025, esercizio finanziario 2023;

RICHIAMATO il vigente regolamento comunale delle entrate, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.12 de 25/03/2019, come modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 22/07/2020;

RICHIAMATE, in particolare, le disposizioni relative alle riduzioni/agevolazioni previste dalla legge o introdotte dal Comune;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito nella Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito nella Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato*

elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;

- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito nella Legge 28 giugno 2019, n. 58, “*A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*

PRESO ATTO che:

- l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato, Città ed Autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

· il Decreto del Ministro dell'Interno in data 14/12/2022 ha differito il termine per l'approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2023/2025 al 31/03/2023 ed ha contestualmente autorizzato, fino a tale data, l'esercizio provvisorio di bilancio ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

· come da Circolare del Ministro dell'Interno n. 128 del 30/12/2022 il termine per l'approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2023/2025 è stato ulteriormente differito al 30/04/2023 ed è stato contestualmente autorizzato, fino a tale data, l'esercizio provvisorio di bilancio ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RILEVATO che le previsioni del piano tariffario del Comune di Valtournenche ammontano ad € **1.334.443,00**;

RITENUTO di procedere all'approvazione delle tariffe TARI relative all'anno 2023 nell'ambito del bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2023/2025, sulla base dei seguenti parametri:

Tariffa rifiuti (TARI):

Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,85657	38,4791



2 componenti	1,03415	69,26238
3 componenti	1,13861	88,50193
4 componenti	1,14906	115,4373
5 componenti	1,2953	138,52477
6 o più componenti	1,35798	157,76432

Utenze non domestiche

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,06527	0,48682
2. Campeggi, distributori carburanti	0,10239	0,75921
3. Stabilimenti balneari	0,08063	0,60273
4. Esposizioni, autosaloni	0,05504	0,41148
5. Alberghi con ristorante	0,17023	1,2669
6. Alberghi senza ristorante	0,11647	0,86817
7. Case di cura e riposo	0,12799	0,9493
8. Uffici, agenzie, studi professionali	0,14463	1,07796
9. Banche ed istituti di credito	0,07423	0,55405
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,14207	1,0571
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,19454	1,44308



12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,13311	0,98524
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,14847	1,09883
14. Attività industriali con capannoni di produzione	0,11647	0,86933
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,13951	1,03392
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	0,61947	4,59815
17. Bar, caffè, pasticceria	0,46588	3,45644
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,30462	2,26604
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	0,33405	2,48163
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,77562	5,76305
21. Discoteche, night club	0,2099	1,55899
23. Agriturismo	0,16127	1,07796

RITENUTO opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento in relazione al pagamento della TARI:

TARI	Acconto	30 novembre
	Saldo	31 dicembre

PRECISATO che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del vigente Statuto comunale, tra le competenze della Giunta comunale, in conformità a quanto disposto dall'art. 21, comma h), dello stesso Statuto;

VISTI:

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio competente per materia in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 33, comma 3, dello Statuto comunale;
- il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area contabile ai sensi degli articoli 183 e 184 del T.U. 18 agosto 2000, n 267, dell'art. 49bis, comma 2, della Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e del vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il parere di legittimità espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'art. 49bis, comma 1, della Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi dell'art. 9, lettera d), della Legge regionale 19 agosto 1998, n. 46, così come sostituito dall'art. 6, comma 1, della L. R. 14/2010;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

DI PRENDERE ATTO del Piano finanziario per l'anno 2023;

DI APPROVARE per l'anno 2023 le seguenti tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI):

Tassa sui rifiuti (TARI):

Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,85657	38,4791
2 componenti	1,03415	69,26238
3 componenti	1,13861	88,50193
4 componenti	1,14906	115,4373
5 componenti	1,2953	138,52477
6 o più componenti	1,35798	157,76432

Utenze non domestiche

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
-----------------------	-------------------------	-----------------------------



1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,06527	0,48682
2. Campeggi, distributori carburanti	0,10239	0,75921
3. Stabilimenti balneari	0,08063	0,60273
4. Esposizioni, autosaloni	0,05504	0,41148
5. Alberghi con ristorante	0,17023	1,2669
6. Alberghi senza ristorante	0,11647	0,86817
7. Case di cura e riposo	0,12799	0,9493
8. Uffici, agenzie, studi professionali	0,14463	1,07796
9. Banche ed istituti di credito	0,07423	0,55405
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,14207	1,0571
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,19454	1,44308
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,13311	0,98524
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,14847	1,09883
14. Attività industriali con capannoni di produzione	0,11647	0,86933
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,13951	1,03392
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	0,61947	4,59815
17. Bar, caffè, pasticceria	0,46588	3,45644



18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,30462	2,26604
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	0,33405	2,48163
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,77562	5,76305
21. Discoteche, night club	0,2099	1,55899
23. Agriturismo	0,16127	1,07796

DI CONFERMARE anche per l'anno 2023 le agevolazioni previste dal Regolamento istitutivo della TARI;

DI STABILIRE che la tariffa applicabile alle unità immobiliari condotte da soggetti non residenti, ovvero tenute a disposizione da soggetti residenti, dovrà essere rapportata alla superficie dell'immobile ad uso abitativo (senza considerare le pertinenze), determinando il numero dei componenti del nucleo familiare nel modo seguente:

- fino a mq. 35: n. 2 occupanti;
- da mq. 36 a mq. 70: n. 3 occupanti;
- superiore a mq. 70: n. 4 occupanti;

DI STABILIRE che la tariffa applicabile alle pertinenze delle unità immobiliari ad uso abitativo deve intendersi determinata con esclusione della parte variabile, in quanto l'attitudine a produrre rifiuti risulta inferiore a quella dell'abitazione; nel conteggio della parte fissa si terrà conto del numero di componenti dell'utenza domestica a cui è riferita;

DI STABILIRE inoltre che nel caso in cui un medesimo soggetto passivo possieda più unità immobiliari pertinenziali destinate ad uso domestico e in assenza di specifica comunicazione (es. pertinenza dichiarata ai fini ICI e o IMU) alle pertinenze delle unità abitative tenute a disposizione verrà applicata la tariffa per la sola quota fissa considerando un solo componente;

Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%;

DI STABILIRE che la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in due rate:

TARI	Acconto	30 novembre
	Saldo	31 dicembre



DI DARE ATTO che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova copertura nei competenti stanziamenti del bilancio pluriennale di previsione 2022/2022, esercizio finanziario 2023;

DI DI DISPORRE che la presente deliberazione venga inserita nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.lgs. 360/1998.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco

MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Il Segretario Comunale

Dott. REY RENÉ

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 182/2023 del UFFICIO Ufficio Tributi ad oggetto: TARI - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2023. si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'articolo 33, comma 3 del vigente Statuto Comunale;

Valtournenche li, 21/03/2023

Sottoscritto dal Responsabile
(REY RENE')
con firma digitale

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 182/2023 del UFFICIO Ufficio Tributi ad oggetto: TARI - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2023. si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi degli art. 183 e 184 del T.U. 18 agosto 2000, n 267, dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

Valtournenche li, 21/03/2023

Sottoscritto dal Responsabile
(REY RENE')
con firma digitale

PARERE DI LEGITTIMITA'

Sulla proposta n. 182/2023 del UFFICIO Ufficio Tributi ad oggetto: TARI - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2023. si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54, sotto il profilo della legittimità.

Valtournenche li, 21/03/2023

Sottoscritto dal Segretario Comunale
(REY RENE')
con firma digitale

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Delibera N. 21 del 22/03/2023

Oggetto: TARI - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2023. .

Attesto che la presente delibera verrà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi e precisamente dal 24/03/2023 al 08/04/2023 ai sensi dell'art. 52 bis della L.R. 07/12/1998 n. 54 e ss.mm.ii. e che la stessa è esecutiva a far data dal primo giorno di pubblicazione ai sensi dell'art 52 ter della L.R. 07/12/1998 n. 54 e ss.mm.ii

Valtournenche li, 24/03/2023

Sottoscritta dal Segretario Comunale
(REY RENE')
con firma digitale